

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI TAR LAZIO ROMA**

**SEZ. 3B – Ord. Coll. 4966/2023 E D.P. 1793/2023**

**NRG 9549/2022 – Udienza C.C. 9.5.2023**

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici  
proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

La sottoscritta avv. Maria Teresa Vallefuooco, quale difensore e procuratore dei ricorrenti: PEPICIELLO Silvio, MANOCCHIO; Fabio; PRISCO Daniela; MIELE Antonella, IANUALE Giandomenico; PECCARISI Antonio; RICCHIUTO Lucia Alessia, LA ROCCA Mimma; MELITO Angelo; SPINA Fabio; PARISI Giuseppe, PELLEGRINO PRATTELLA Maria Valeria;

AVVISA CHE

- con ricorso principale i ricorrenti hanno adito il TAR Lazio contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, nonché contro, i controinteressati, Diamante Maria Stefania, Verdino Rossana, Ligresti Paola, per ottenere il riconoscimento del diritto all'ammissione alla prova orale con inserimento nelle graduatorie di merito, regioni Campania, Puglia e Sicilia, del concorso ordinario docenti scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A45;

Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i seguenti atti:

- provvedimenti del Ministero con i quali è stata disposta la rettifica del punteggio attribuito ai ricorrenti, da 70/100 a 68/100, alla prova scritta del Concorso ordinario, per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A045, come da comunicazioni inviate ai ricorrenti via e-mail dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio Territoriale di Napoli, in data 6/7 luglio 2022, di “non ammissione” alla prova orale del Concorso, ivi compresa la menzionata nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, sconosciuta ai ricorrenti;

- Nota n. AOODGPER 25294 del 4.7.2022, mai notificata ai ricorrenti, con la quale il D.G. Personale del Ministero dell'Istruzione ha provveduto “Con riferimento al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado” alla “rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A045 – Turno 2, a causa della presenza di errori nel quesito n. 5, segnalati con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1436 del 22/06/2022, pervenuta alla scrivente Direzione con nota DPIT n. 1443 del 23/06/2022”;

- verbali di rettifica scheda dei punteggi attribuiti alle risposte dei ricorrente ai quesiti della prova scritta del Concorso, sostenuta dai ricorrenti in data 28 aprile 2022, per la classe di concorso A045,

Regione Campania, turno pomeridiano, nella parte in cui è stato ridotto il punteggio dell'esito della prova da 70/100 a 68/100, ignoti ai ricorrenti; - nota del Presidente della Commissione Nazionale n.1436 del 22.6.2022, ignota ai ricorrenti;

- dei verbali/atti della Commissione Nazionale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito di seguito indicato, formulato in modo manifestamente fuorviante, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 e precisamente: Nel modello societario "dualistico", il revisore esterno o la società esterna di revisione sono nominati: - Dal Consiglio di Amministrazione. - Dall'Assemblea dei Soci. - Dal Consiglio di Gestione. - Dal Consiglio di Sorveglianza";

- per quanto di ragione, dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 comma 1 DM MI 9 novembre 202, nella parte lesiva degli interessi dei ricorrenti ovvero nella interpretazione lesiva degli interessi dei ricorrenti;

- per quanto di ragione, i verbali di svolgimento della prova scritta, qualora esistenti, ad oggi, ignoti ai ricorrenti;

- dell'elenco/calendario degli ammessi alla prova orale del Concorso ordinario, per la classe di concorso A045;

- Scienze Economico-Aziendali, nella scuola secondaria di II grado, come da nota 9527 del 21.6.2022, sottoscritta dal Direttore dell'Ufficio Territoriale di Napoli – U.S.R. Campania e pubblicata online, nella parte in cui i ricorrenti risulterebbero "non ammessi" in virtù della successiva rettifica, come da comunicazione dell'UAT di Napoli;

-nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi dei ricorrenti, ancorché ignoto.

- Con ricorso per motivi aggiunti è stata impugnato: - Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. 3125 del 26.1.2023, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso ordinario, per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe A045 – Scienze Economico-Aziendali, nella scuola secondaria di II grado – Regione Campania – Puglia – Basilicata – Molise - Calabria;

- Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il - Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, n. 10776 del 14.3.2023, con il quale, ad integrazione e sostituzione del decreto n. 3125 del 26.1.2023, è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso ordinario, per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe A045 – Scienze Economico-Aziendali, nella scuola secondaria di II grado – “ per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

\*\*\*\*

- Il giudizio verte sulla contestata rettifica del punteggio ottenuto alla prova scritta e sulla conseguente non ammissione dei ricorrenti alla prova orale del concorso ordinario, per titoli e per esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, modificato ed integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A045.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi di illegittimità degli atti impugnati:

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e succ. mod. e int.; Eccesso di potere per carenza di motivazione.

I ricorrenti, all'esito della prova scritta, come da scheda di valutazione, inviata dal M.I. on-line a ciascun candidato, sono stati ammessi alla prova orale con punti 70/100, successivamente hanno ricevuto comunicazione di rideterminazione della valutazione della prova scritta in punti 68/100, senza alcuna motivazione.

I ricorrenti, tramite i siti web di sindacati o di informazione scolastica, hanno appreso dell'adozione del provvedimento n. AOODGPER 25294 del 4.7.2022, con il quale il D.G. Personale stabiliva la rettifica del punteggio “a causa della presenza di errori nel quesito n. 5”.

Anche il suindicato provvedimento, oltre a non essere stato MAI notificato ai ricorrenti, è illegittimo per carenza di motivazione, in quanto la somministrazione casuale dei quesiti sottoposti ai candidati, così come predisposti dalla Commissione Nazionale di esperti, ha comportato che tutti i candidati abbiano dovuto rispondere alle stesse domande, ma numerate in modo diverso e con ordine casuale anche delle risposte (ad es. per alcuni la risposta esatta è la a), altri la b) o c) o d)).

I ricorrenti non sono dunque a conoscenza del contenuto del quesito n.5, rettificato a “causa della presenza di errori”, in quanto per ognuno la domanda n.5 ha contenuto diverso.

Violazione art. 3 e 97 Cost.; Violazione della disciplina del bando di concorso, lex specialis, nella parte in cui vincola il MIUR a formulare per la prova scritta quesiti che abbiano una sola risposta esatta, e, perciò, dell'art. 3 D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, dell'art. 4, DM MI 9 novembre 2021 n. 326,

dei Quadri di riferimento per la valutazione delle prove scritte redatti dalla Commissione Nazionale ex art. 7 comma 1 DM MI n. 326/2001; Eccesso di potere: per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà; per travisamento dei fatti.

Dai siti web sindacali, i ricorrenti hanno appreso: “Il Ministero ci ha trasmesso le comunicazioni inviate agli Uffici Scolastici regionali con cui comunicano gli errori rilevati nei quesiti di diverse classi di concorso della procedura ordinaria ( D.D. n.499/2020 e successive modifiche) ... A045- Scienze Economico Aziendali, Turno 2: sono stati riconosciuti errori nel quesito n. 5 per il quale la risposta esatta è stata caricata in piattaforma Cineca alla lettera b) anziché alla a). (...).

Tutti i ricorrenti hanno risposto alla citata domanda, contrassegnata da diverso numero. Come riportato dai siti sindacali, la rettifica sarebbe stata conseguente all’erronea valutazione della risposta corretta non corrispondente a “Consiglio di Sorveglianza”, ma ad “Assemblea dei Soci”. Con D.M. 326/2021 sono state adottate le “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (...)” che prevede che ogni quesito somministrato debba avere una sola soluzione univoca, oggettivamente ed indubitabilmente esatta, senza alcun margine di dubbio. (v. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La domanda contiene un refuso di stampa che, prima facie provoca un disorientamento nel candidato che è indotto ad escludere che in una prova di concorso, per docenti di scuola superiore di II grado, peraltro predisposta da una Commissione di esperti, possa rinvenirsi un errore di stampa. In particolare, nel quesito viene utilizzato il termine “dualistico” che non esiste nella lingua italiana, pertanto, si tratta di quesito linguisticamente scorretto. La domanda è, altresì, fuorviante anche relativamente all’argomento trattato. Secondo autorevole parere del prof. avv. Manlio Lubrano di Scorpaniello – Associato di diritto commerciale presso l’Università del Sannio, al quale i ricorrenti hanno chiesto il parere che si allega, “... la domanda andrebbe cassata perchè formulata in modo impreciso, tale da indurre in errore i candidati più attenti, specie perché si riferisce ad una disciplina di un modello “alternativo”, quale il dualistico, che anche in dottrina ha suscitato numerosi e consistenti dubbi. ...)”.

Il quesito, pertanto, non è univoco, ma incerto, ambiguo e fuorviante.

Alla luce delle predette argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. Lazio – Roma l’annullamento degli atti illegittimi e l’ammissione dei ricorrenti alla prova orale.

\*\*\*

Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono indicati nelle graduatorie di merito stilate dall'USR Campania, all'esito delle prove orali, per le Regioni Campania, Puglia e Sicilia, allegate ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.

\*\*\*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it),

\*\*\*

Al presente Avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, n. 2 ricorsi per motivi aggiunti; ordinanza collegiale e decreto preisdenziale, elenco controinteressati.

Avv. Maria Teresa Vallefuoco